



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Polizia Locale

Comandante



## CAPITOLATO SPECIALE

# AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CREMONA

**DURATA: anni 4**

### Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha come oggetto il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli in sosta d'intralcio, di rimozione dei veicoli che, ancorché regolarmente parcheggiati, sia necessario od opportuno rimuovere per esigenze di ordine pubblico o di pubblico interesse, di prelievo dei veicoli coinvolti in incidenti stradali non rimossi dal conducente; né sottoposti a sequestro giudiziario e che sia opportuno rimuovere dalla sede stradale.
2. Il concessionario del servizio deve altresì intervenire, a seguito di richiesta del Comando di Polizia Locale, quando è necessario operare rimozioni o spostamenti di veicoli per motivi contingibili e urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive del suolo, sottosuolo, e similari che necessitino di interventi indifferibili.
3. Gli interventi devono essere attivati dal Comando di Polizia Locale cui spetta la direzione del servizio e l'applicazione dell'eventuale sanzione accessoria prevista dalla normativa del caso; il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato sul territorio comunale, nell'ambito delle aree pubbliche o ad esse equiparate.

### Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO ED OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

1. La durata della concessione viene stabilita in 48 mesi, con decorrenza presunta dal 01-09-2024 e scadenza il 31-08-2028.
2. Ai sensi dell'art. 178 co. 5 del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto di concessione non è prorogabile.

### Art. 3 OBBLIGHI CONTRATTUALI

#### 1) obblighi contrattuali del Comune di Cremona

Per consentire al Concessionario di attivare le procedure di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi di rimozione e custodia dei veicoli, il Comune fornirà gratuitamente i dati delle parti coinvolte nel procedimento sanzionatorio connesso.

#### 2) obblighi del concessionario

Il concessionario, per tutto il periodo di vigenza della concessione deve:

- a) risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art.354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

b) risultare in possesso della necessaria autorizzazione prevista dal D.P.R. n.480 del 19 dicembre 2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse";

c) garantire la messa a disposizione di un minimo di tre carri attrezzi (autogrù) idonei al trasporto di veicoli aventi massa complessiva fino a 3,5 t. con le caratteristiche e i requisiti stabiliti nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), nell'art. 12 e relativa Appendice IV e nell'art. 354 dello stesso Regolamento e gli stessi devono essere coperti da assicurazione sul rischio di esercizio dovuto al carico e scarico dei mezzi recuperati;

d) disporre, a titolo di proprietà o di affitto, all'interno dei confini del Comune di Cremona, di un piazzale per il deposito dei veicoli oggetto di rimozione avente le seguenti caratteristiche:

- idoneamente illuminato e sorvegliato da sistema di antifurto e videosorveglianza;
- idoneo allo stoccaggio dei mezzi recuperati;
- avere una copertura assicurativa per RC, furto e incendio

d) l'operatore deve disporre, a titolo di proprietà o di affitto, all'interno dei confini del Comune di Cremona, di idoneo spazio destinato alla restituzione dei veicoli oggetto di rimozione che resterà a disposizione dell'utenza nei normali orari di apertura degli uffici.

### **3) obblighi della polizia locale e del concessionario**

a) Competono al Comando di Polizia Locale la direzione e il coordinamento operativo degli interventi nel territorio di sua competenza e la responsabilità dell'applicazione della sanzione accessoria.

b) Il personale della Polizia Locale individua il veicolo da rimuovere, compila i verbali previsti, provvede preventiva verifica dello stato della carrozzeria, degli eventuali danni pregressi e sovrintende al buon andamento della rimozione.

c) Il personale del Concessionario, oltre a svolgere le funzioni di conducente del veicolo carro attrezzi, compie le necessarie operazioni manuali di aggancio del veicolo da rimuovere, è responsabile del corretto impiego dei mezzi e degli attrezzi in dotazione e assume in via esclusiva i rischi connessi con il servizio svolto.

### **Art. 4 TARIFFE**

1. Le tariffe per il servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli, sono indicate nell'allegato A) al presente capitolato, alle quali andrà applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara.

2. Gli incassi delle tariffe competono integralmente al concessionario.

3. La riconsegna del veicolo è disciplinata dall'articolo 397 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada. La concessionaria non può vantare a tale riguardo pretesa alcuna nei confronti del Comune di Cremona.

4. È tassativamente vietato riscuotere a qualsiasi titolo somme superiori rispetto a quelle indicate.

### **Art. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA RIMOZIONE DEL VEICOLO**

1. Il servizio di rimozione tramite carro attrezzi può avere luogo solo a seguito di ordini impartiti dal personale della Polizia Locale, che - individuato il veicolo che costituisce grave

intralcio o pericolo alla circolazione - provvede ad apporre sul veicolo da rimuovere il preavviso di violazione e comunica telefonicamente al Concessionario la richiesta di intervento.

2. Il carro attrezzi deve intervenire sul luogo della rimozione ed effettuare l'aggancio e il trasporto del veicolo alla depositaria entro 20' durante il giorno, nella fascia oraria 7.00-20.00, ed in 30' nella fascia serale-notturna e nei giorni festivi, dal momento della chiamata, operando in modo sollecito ed in maniera tale da arrecare il minor intralcio possibile alla circolazione.

3. L'operatore di Polizia Locale deve redigere e sottoscrivere il verbale di rimozione forzata con carro attrezzi, sul quale dovranno essere annotati, oltre gli estremi del veicolo, il luogo della sosta vietata, le condizioni del veicolo e gli eventuali danni sulla carrozzeria, nonché i danni eventualmente provocati durante le operazioni di rimozione e trasporto al deposito del Concessionario.

4. Il verbale di rimozione è controfirmato dall'operatore dell'impresa concessionaria.

5. In occasione di manifestazioni o altri eventi potranno essere richiesti interventi di rimozione per un numero elevato di veicoli contemporaneamente; in tal caso potrà essere richiesto lo stazionamento di almeno un carro attrezzi dedicato allo scopo nel luogo dell'evento.

6. Dovrà essere prevista la possibilità di intervento di un secondo carro attrezzi ogni qualvolta le circostanze lo rendessero necessario, ad insindacabile giudizio della Polizia Locale del Comune di Cremona.

## **Art. 6 PROCEDURE PER LA RICONSEGNA DEI VEICOLI RIMOSI**

1. Il personale del Comando di Polizia Locale comunica all'interessato quando possibile e senza aggravio per il Comando, l'avvenuta rimozione del veicolo ed il luogo del deposito.

2. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione all'operatore del Concessionario, che ne rilascia ricevuta sul posto.

3. Per il ritiro del veicolo rimosso, l'interessato o persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito, che riveste la qualità di custode ai sensi dell'art. 397, comma 1, del D.P.R. n. 495/92, provando il titolo alla restituzione.

4. Il personale della depositaria incassa direttamente dall'interessato o suo delegato le somme dovute per intervento, rimozione e custodia, ne rilascia quietanza di pagamento e compie ogni altra incombenza relativa.

## **Art. 7 DANNI AI VEICOLI**

1. Qualora durante le operazioni di rimozione siano causati danni al veicolo, certi o ritenuti tali, questi devono essere inseriti nel verbale di rimozione.

2. Il Concessionario deve stipulare contratti assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad eventuali danni causati durante le operazioni di rimozione di veicoli.

3. In caso di furto o danneggiamento del veicolo in custodia avvenuti presso la depositaria, ne risponde esclusivamente il Concessionario.

### **Art. 8 INTERVENTI A RISCHIO A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo (a titolo meramente esemplificativo: irreperibilità del proprietario, mancato ritiro, accoglimento del ricorso, ecc.), risultasse impossibile il recupero, dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli rimossi, tali spese restano definitivamente a carico del Concessionario, che nulla può pretendere dall'Amministrazione Comunale.

2. Sono parimenti a rischio del Concessionario gli interventi effettuati anche nei seguenti casi:

a) ove l'intervento venga attivato dal Comando di Polizia Locale in nome e per conto del richiedente, che assume tutte le obbligazioni derivanti dall'instaurarsi del contratto.

b) in caso di accoglimento del ricorso, proposto contro la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 215, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285; in questo caso il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione.

### **Art. 9 VEICOLI PROVENTI DI FURTO**

1. Allorché i veicoli rimossi dovessero risultare di provenienza furtiva, le incombenze relative sono demandate al Comando di Polizia Locale, che provvede a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il recupero delle spese relative alla rimozione e custodia deve essere curato direttamente dal Concessionario correlandosi con l'Autorità Giudiziaria competente e/o nei confronti dell'avente diritto alla restituzione.

3. La restituzione del veicolo, avviene sempre a cura del Concessionario, previo concerto con il Comando di Polizia Locale.

### **Art. 10 VEICOLI PER I QUALI LA RIMOZIONE È VIETATA**

1. Ai sensi dell'articolo 354, comma 4, del D.P.R. n. 495/92, è vietata la rimozione dei veicoli destinati ai servizi di Polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, dei mezzi di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

È consentito lo spostamento del veicolo per ragioni contingibili e urgenti.

### **Art. 11 INTERVENTI PARTICOLARI**

1. Come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 4 settembre 1998 n. 401, nel caso in cui si renda necessario procedere alla rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, su disposizione espressa della Polizia Locale, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi: il Concessionario richiede il pagamento al Comune di Cremona.

## **Art. 12 TRASFERIMENTO DEI RISCHI E SERVICE LEVEL AGREEMENT**

1. La presente concessione prevede il trasferimento in capo Concessionario del rischio operativo come definito dall'art. 177, comma 1, del Codice dei contratti, nonché di tutti i rischi inerenti alla gestione del servizio.

2. In particolare, rimangono in capo al concessionario tutti i rischi connessi al verificarsi di fatti ed eventi oggettivi ed estranei alla volontà delle parti, anche se dovuti a casi di forza maggiore (vedi art.13), che diano luogo ad una sospensione o irregolare esecuzione del servizio.

3. Al fine di monitorare il rischio operativo in capo al Concessionario, il medesimo è obbligato:  
b) a inviare semestralmente un resoconto economico gestionale sull'esecuzione del contratto.

## **Art. 13 FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA**

1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del contratto:

- a) guerre, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare

3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica il comma 2 dell'art.14 del presente progetto.

4. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare il servizio, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile (Impossibilità totale).

## **Art.14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione del servizio.

2. La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta nei casi di forza maggiore di cui al precedente art.12 ovvero in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario e ricadono sullo stesso le conseguenze relative alla sospensione del servizio anche per gli eventi e/o circostanze ad esso non imputabili.

3. Al sopravvenire di una delle circostanze di cui sopra, il Concessionario che non sia in grado di prestare il servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il servizio che non può essere prestato nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo, in conseguenza dell'evento sopravvenuto.

4. Il RUP può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.

5. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 giorni, qualora possibile.

6. Se la sospensione determina una variazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, si potrà avviare la procedura di riequilibrio del Piano Economico Finanziario.

7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

8. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.

## **Art.15 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. L'allocazione dei rischi tra la Stazione Appaltante e il Concessionario trova evidenza nel documento "Matrice dei rischi" allegato alla documentazione di gara. Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

Qualora si verificano fatti, non imputabili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempre che non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo all'Affidatario, ad esempio:

- Rischio normativo- regolamentare (modifiche normativo-regolamentari non prevedibili contrattualmente che determinino nuovi meccanismi tariffari e/o una nuova disciplina della revisione prezzi);
- Rischio di cambiamento delle normative fiscali (rischio che il servizio affidato in Concessione sia soggetto ad un diverso trattamento fiscale);
- Eventi imprevedibili, inevitabili o dipendenti da cause di forza maggiore o caso fortuito.

2. Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. L'Amministrazione attiverà, quindi, il contraddittorio con il concessionario al fine verificare la rispondenza dei dati presentati e accoglibili delle modifiche richieste al P.E.F.

5. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario come specificati nella matrice allegata al presente atto.

6. A seguito della revisione del P.E.F. viene di conseguenza modificato il sinallagma contrattuale tra le parti.

7. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto, provvedendo a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi dovuti in relazione agli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i servizi possano essere erogati conformemente al capitolato. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente capitolato.

## **Art.16 MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il pagamento degli interventi a carico del Comune avverrà entro 30 giorni dalla ricezione delle relative fatture emesse dal Concessionario accompagnate da dettagliato rendiconto delle operazioni effettuate, previa verifica della regolarità e correttezza di quest'ultimo da parte della Polizia Locale e verifica della regolarità contributiva condotta d'ufficio mediante acquisizione del D.U.R.C.

2. La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, adottato ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni, dandosi qui atto che ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – del citato DM, il Codice Univoco Ufficio del Comune di Cremona cui dovrà essere indirizzata la fattura elettronica è il seguente: UFH9AS

3. Le Parti si impegnano a adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre sette giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alle autorità competenti della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente e alle autorità competenti qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti derivanti dalla presente concessione sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

## **Art.17 RESPONSABILITA'**

1. Il Concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di circolazione stradale ed è direttamente responsabile di ogni violazione relativa.

2. Il Concessionario è responsabile per i danni derivanti al Comune o a terzi, a cose e persone, a causa dell'espletamento del servizio. Lo stesso è tenuto a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.



3. Il Comune rimane competente esclusivamente per quanto si riferisce all'aspetto sanzionatorio a norma di legge e alla ricerca della proprietà del veicolo non ritirato entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la rimozione.

#### **Art.18 ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il Concessionario addetto alla rimozione dei veicoli deve assicurare il servizio senza soluzione di continuità, per ogni giorno dell'anno, per ventiquattro ore al giorno.

#### **Art.19 ORGANICO E OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

1. Il Concessionario è obbligato a disporre nel proprio organico di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo sub-appalto.

2. Nella gestione del servizio, l'organizzazione del personale è rimessa alla scelta del Concessionario.

3. La stima dei costi del personale contenuta nello schema di PEF allegato al presente contratto, è basata sulla previsione del personale compatibile con quanto richiesto dal presente capitolato.

4. Tutto il personale in servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente formato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

5. Il Concessionario si obbliga a garantire la sostituzione degli operatori impiegati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.

6. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti del Concessionario, il Concedente ha la facoltà di ottenere la sostituzione degli stessi.

7. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione della presente concessione, il Concessionario deve garantire i servizi minimi essenziali. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte del Concessionario al Concedente mediante comunicazione scritta almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro.

8. Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento. In caso di accertamento di inadempimento da parte del Concedente degli obblighi di cui sopra, il Concessionario è tenuto a provvedere entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

9. Il Concessionario comunica l'elenco del personale adibito al servizio, le relative qualifiche professionali ricoperte e i titoli di studio e/o professionali posseduti.

10. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio.

11. Il Concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

12. Il Concedente è estraneo agli obblighi indicati nel presente articolo. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra il Concedente e il personale a qualunque titolo utilizzato dal Concessionario.

## **ART. 20 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA**

1. Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario consegna, come sancito dagli art. 17 e 18 del D. Lgs. 81 del 2008, al Concedente il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Il Concessionario ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. È preciso obbligo del Concessionario dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

3. Il Concessionario deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

4. Il Concessionario deve in ogni momento, a semplice richiesta del Concedente, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando al Concedente entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.

5. Il Concessionario adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte del Concedente, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

6. Il Concedente non redige il DUVRI, in quanto non sono previsti rischi da interferenza che determinino costi per la sicurezza fisica dei lavoratori relativamente a tale rischio da interferenza.

7. Il Concessionario deve provvedere all'informazione, formazione, scelta ed addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

8. In caso di inottemperanza dell'impresa agli obblighi di legge, accertata dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà disporre la decadenza del Concessionario dalla concessione.

## **ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, PATTO ETICO E PATTO DI INTEGRITA'**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

2, L'aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

3, Inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, Art. 53, comma 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4. L'operatore aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal "Patto etico per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti, servizi e forniture del Comune di Cremona" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 19/12/2018.

È fatto in proposito espresso riferimento al "Protocollo d'intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti, servizi e forniture del Comune di Cremona"- in seguito per brevità "Patto etico", sottoscritto in data 21/12/2018 con CGIL - Cremona, CISL Asse del Po e UIL e acquisito al n.112 di Prot. Generale del Comune di Cremona in data 21 gennaio 2019 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale 297/94984 del 19/12/2018 in atti del Comune di Cremona), al fine di rendere vincolanti nei confronti dell'affidatario le prescrizioni in esso contenute. Il testo del patto etico è consultabile sul sito del Comune di Cremona al link:

<https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazione-giunta/369323> e con la presentazione dell'istanza a partecipare l'Impresa dichiarerà di averne preso visione, impegnandosi a accettarne e rispettarne il contenuto.

5. L'operatore economico accetta il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Cremona, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 16/05/2018 consultabile sul sito del Comune di Cremona al link:

<https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazione-giunta/359720> e si impegna ad accettarne le prescrizioni.

## **ART. 22 – CONTROLLI ISPETTIVI**

1. Il Comando della Polizia Locale ha facoltà di verificare in ogni momento il regolare funzionamento del servizio e la regolarità della custodia.

2. A tal fine il Concessionario deve consentire al personale incaricato dal Comune libero accesso ai locali dell'impresa.
3. L'accettazione del presente Capitolato e di questa espressa norma, fa salva la Polizia Locale dalla comunicazione di avvio di procedimento.

#### **ART. 23 – GARANZIA DEFINITIVA**

1 A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente concessione, l'impresa aggiudicataria dovrà prestare, prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, un deposito cauzionale per un importo pari al 5% del valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023.

#### **ART. 24 – ASSICURAZIONE**

1. Prima della sottoscrizione del contratto, è obbligo del Concessionario stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni diretti e materiali derivanti dalla sospensione o dal mancato e puntuale svolgimento del servizio oggetto di concessione, avente validità corrispondente (o superiore) alla durata della concessione.

2. La polizza assicurativa di cui al punto 1 del presente articolo, dovrà inoltre assicurare la copertura per i danni che possono essere causati dai propri veicoli, sia per la circolazione del mezzo sia per qualsiasi manovra o attività da esso compiuta, sia per eventuali furti subiti durante l'attività di servizio o nei luoghi di deposito; avendo come valori massimali minimi quelli fissati dalla legge (attualmente € 6.450.000 per danni a persone e € 1.300.000 per danni a cose). Eventuali rinnovi delle suddette polizze dovranno parimenti essere trasmessi al Comune senza soluzione di continuità delle coperture assicurative.

3. Il Concessionario è ammesso a dimostrare l'esistenza di una polizza di pari caratteristiche, già attiva, purché produca un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la copertura è estesa al servizio reso nel Comune di Cremona.

4. L'esistenza e la validità della polizza assicurativa sono condizioni essenziali per la stipulazione del contratto e qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza e la validità della polizza, il contratto si risolve di diritto, con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subìto.

5. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei servizi.

6. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura eventualmente presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

7. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

## **ART. 25 – PENALI**

1. In caso di inadempimento, cioè di mancata, inesatta o incompleta esecuzione di una delle altre prestazioni dovute, o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, il Comune può irrogare al Concessionario una penalità di importo variabile da euro 100,00 a euro 500,00 al giorno in relazione alla gravità o recidività dell'inadempimento o del ritardo.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste dall'ordinamento, per l'applicazione delle penali si farà riferimento alle seguenti fattispecie di irregolarità, con indicazione della graduazione degli importi applicati:

- a) ritardo nell'intervento su strada, con penale di € 50,00 per ogni ora di ritardo fino ad un massimo di € 250,00 al giorno;
- b) ritardo nella restituzione del veicolo in custodia, con penale di € 50,00 per ogni ora di ritardo fino ad un massimo di € 250,00 al giorno;
- c) omesso uso da parte degli operatori su strada di abbigliamento da lavoro con caratteristiche di luminanza e rifrangenza, con penale di € 250,00 per ogni operatore senza DPI regolari;
- d) mancata custodia in area coperta, quando espressamente richiesto dall'organo di polizia, con penale di € 200,00;
- e) mancata restituzione del veicolo, sussistendone i presupposti di legge, all'avente diritto, con penale di € 300,00;
- f) mancata disponibilità di POS, con penale di € 150,00;

3. In caso di reiterazione dell'irregolarità nel corso del periodo di affidamento della concessione, le penali indicate saranno raddoppiate, fino alla concorrenza di € 500,00.

4. I ritardi nell'adempimento di prestazioni contrattuali sono contestati per iscritto da parte del Concedente al Concessionario che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento attuando tutte le azioni richieste in tal senso da parte del Concedente, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

5. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dal Concessionario, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, il Concedente applica la penale prevista, nel rispetto del principio di gradualità.

6. L'importo della penale è versato dal Concessionario al Comune entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui al presente articolo. Decorso tale termine, il Concedente escute la cauzione definitiva per l'importo della penale.

7. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore della concessione, rapportato su base annua, equivale alla manifesta incapacità del Concessionario a svolgere il servizio e pertanto comporta la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato all'Ente.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il ritardo o il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se il Concessionario dimostri di non esserne stato a conoscenza.

9. Ai sensi dell'art. 1382 cc, si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

## **ART. 26 – ESECUZIONE IN DANNO**

1. Ferma restando l'applicazione delle penali, il Comune ha la facoltà, in caso di inadempimento o di ritardo del Concessionario, di fare eseguire da altra impresa gli interventi non puntualmente o non esattamente eseguiti dal Concessionario, addebitando a quest'ultimo le spese a tal fine sostenute dal Comune.

## **ART. 27 – SUBAPPALTO**

1. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'art.119 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

3. La cessione, anche parziale, del contratto è vietata.

4. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

## **ART. 28 – MODIFICHE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall'articolo 189 del Codice.

## **ART. 29 – RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Il Comune di Cremona si riserva la facoltà di risolvere la concessione nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 190 del D.lgs. n. 36/2023.

2. La risoluzione della concessione per inadempimento del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del Codice civile. L'Amministrazione comunale provvederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, inviata tramite pec indirizzata alla società concessionaria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le giustificazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla risoluzione del rapporto.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di recedere dalla concessione in applicazione degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile e nei termini e con le modalità previste dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 30 – CLASS ACTION**

1. Nel caso in cui sia notificata all'Amministrazione appaltante una diffida ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 198/2009, l'Amministrazione la trasmette al Concessionario fissando allo stesso un congruo termine, comunque non superiore a 60 gg., per effettuare gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. Eventuali interventi non idonei a soddisfare le richieste degli interessati sono ritenuti come non attuati e, pertanto, non interrompono né il termine di cui al periodo precedente. È fatto obbligo alla stazione appaltante di dare tempestivamente contezza al Concessionario della congruità dell'intervento da esso posto in essere.

2. In caso di citazione in giudizio nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 198/2009, è fatto obbligo al Concessionario di intervenire in giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 3 del medesimo decreto.

3. Il Concessionario ha l'obbligo di manlevare l'Amministrazione dalle spese legali su di essa gravanti e relative ai giudizi di cui al presente comma. A tal fine, il Concessionario rimborsa all'ente tali spese entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dal Concedente, corredata da idonei titoli attestanti la spesa sostenuta.

4. Decorso tale termine, la stazione appaltante attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora.

5. In caso di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti dell'Amministrazione, in procedimento susseguente a quello di cui al D.lgs. 198/09, è fatto obbligo al Concessionario di rimborsare al Concedente l'importo del danno liquidato a suo carico. A tal fine, il Concessionario liquida al Concedente tale importo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dall'Amministrazione, corredata da idonei titoli attestanti l'onere sostenuto. Decorso tale termine, l'Amministrazione a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora.

6. È fatto obbligo al Concessionario di adempiere a propria cura e spese, anche mediante rimborso all'Amministrazione di tutti gli oneri da essa sostenuti, al dispositivo dell'eventuale sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 198/09 e del giudizio di ottemperanza di cui all'art. 5 del medesimo decreto, nonché di rimborsare al Concedente l'eventuale danno liquidato a carico dell'Amministrazione stessa da parte della Corte dei Conti, laddove sia stato promosso innanzi a essa un giudizio a carico della stazione appaltante, susseguente alla comunicazione di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 198/09. Gli obblighi indicati nel presente articolo gravano sul Concessionario in relazione a tutti i gradi di giudizio.

## **ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese, tasse e imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente contratto, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

## **ART. 32 – TRATTAMENTO DATI**

1. I dati raccolti per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cremona (nella persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante), con sede in Cremona - piazza del Comune, 8 – telefono 0372.4071 – PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it

3. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: responsabile.protezionedati@comune.cremona.it

4. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e di regolamento richiamate.

5. Il trattamento dei dati si svolge prevalentemente presso il Comune di Cremona ed eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente designati come Responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità, anche mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati, osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

6. I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione sui sistemi, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

7. Tipologia e natura dei dati trattati: dati anagrafici e identificativi - dati relativi allo svolgimento di attività economiche – dati giudiziari - dati relativi ad istruzione e qualifiche professionali – dati relativi ad iscrizione in albi - dati relativi all'adempimento di obbligazioni – dati relativi alla situazione patrimoniale, reddituale e fiscale.

### **Conferimento dei dati**

Il mancato conferimento dei dati necessari non consente il proseguimento dell'istruttoria ed il perfezionamento della procedura in essere.

### **Periodo di conservazione**

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (“principio di limitazione della conservazione” e “principio della minimizzazione dei dati”) e in base alle scadenze previste dalle norme di legge; l'insieme delle norme che regolano la materia impone la conservazione dei dati per un periodo non inferiore a dieci anni.

### **Destinatari dei dati**

I dati conferiti saranno oggetto di ordinamento, registrazione ed archiviazione presso il Comune di Cremona; potranno essere oggetto di interconnessione e raffronto con altre amministrazioni certificanti, al fine della verifica delle dichiarazioni rese, nonché comunicati a prestatori di servizi autorizzati allo svolgimento di attività ausiliarie rispetto al servizio erogato.

**Processi decisionali automatizzati:** non esistenti

### **Diritti dell'interessato**

Gli interessati, al verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa, possono richiedere al Titolare del trattamento:



- l'accesso ai dati personali trattati
- la rettifica o la cancellazione degli stessi
- la limitazione del trattamento che li riguarda
- l'opposizione al trattamento
- l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati.

**È inoltre fatto salvo il diritto dell'interessato di proporre reclamo alla competente autorità di controllo.**

### **ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENZA**

1. I dati dovranno essere trattati unicamente per l'espletamento del servizio in oggetto, non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere adeguatamente protetti, come previsto dalle vigenti leggi sulla privacy (Regolamento UE n. 2016/679); a tal fine il Concessionario dovrà adottare un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al Regolamento Europeo 679/2016 da comunicare all'Amministrazione oltre al nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

2. Il Concessionario è designato quale responsabile del trattamento limitatamente ai servizi affidati.

3. Il Concessionario è, altresì, tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Cremona di eventuali violazioni subite atte a sottrarre i dati conferiti o che hanno dato luogo a tali sottrazioni.

4. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

### **ART. 34 – FORO COMPETENTE**

1. Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Cremona, sotto la cui giurisdizione ha sede l'Ente Concedente.

**TARIFFARIO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI**

Tutte le tariffe sotto riportate sono escluse di IVA

## I) Tariffe per la rimozione

TIPOLOGIA DI VEICOLO	TARIFFA DIURNA (DALLE 07.00 ALLE 20.00)	TARIFFA SERALE/NOTTURNA O FESTIVA (DALLE 20.00 ALLE 07.00)
A) Rimozione Di Velocipedi, Ciclomotori E Motocicli	€100	€120
B) Rimozione Veicoli Fino A 1,5t	€150	€180
B1) Rimozione Veicoli Fino A 1,5t aventi Cambio Automatico, Freno Di Stazionamento Elettrico O Trazione Integrale	€250	€300
C) Rimozione Veicoli Da 1,5t Fino A 2,5t	€180	€220
C1) Rimozione Veicoli Da 1,5t fino a 2,5t aventi Cambio Automatico, Freno Di Stazionamento Elettrico O Trazione Integrale	€270	€300
D) Rimozione veicoli da 2,5t fino a 3,5t	€200	€240
D1) Rimozione veicoli da 2,5t fino a 3,5t aventi Cambio Automatico, Freno Di Stazionamento Elettrico O Trazione Integrale	€300	€340
E) Rimozione veicoli oltre 3,5t	€300	€340
E1) Rimozione veicoli oltre 3,5t aventi Cambio Automatico, Freno Di Stazionamento Elettrico O Trazione Integrale	€350	€390

Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

a) al punto E della tabella sopra riportata verrà applicata una maggiorazione dell'importo pari al 10% per ogni tonnellata di peso o frazione di essa oltre le 3,5t riportate.

b) La tariffa oraria per il carro attrezzi a disposizione per uno specifico presidio è calcolata in €80 per la tariffa diurna e di €100 per la tariffa serale/notturna o festiva.

c) se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.P.R. n. 495/1992 come modificato dall'articolo 224 del D.P.R. n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa come nella tabella sotto riportata:

DIRITTO DI CHIAMATA	TARIFFA DIURNA (DALLE 07.00 ALLE 20.00)	TARIFFA SERALE/NOTTURNA O FESTIVA (DALLE 20.00 ALLE 07.00)
A) Per veicoli spostati prima dell'arrivo del carro attrezzi	€80	€90
B) Per veicoli spostati dopo l'arrivo del carro attrezzi ma ancora da rimuovere	€100	€110
C) Per veicoli spostati dopo l'arrivo del carro attrezzi, di tipologia A, B, C, D (vedi tabella sopra) per i quali sono già iniziate le operazioni di rimozione	€130	€150
D) Per veicoli spostati dopo l'arrivo del carro attrezzi, di tipologia B1, C1, D1, E, E1 (vedi tabella sopra) per i quali sono già iniziate le operazioni di rimozione	€250	€270

II) Tariffe per il deposito.

Appena il veicolo arriva al deposito del soggetto Concessionario gli saranno applicati €10, la tariffa giornaliera di deposito che verrà applicata, indipendentemente dalla tipologia di veicolo, sarà di €10. Eccezion fatta per l'ipotesi di rimozione di velocipedi e di ciclomotori, che devono essere custoditi sempre al coperto, di regola i veicoli rimossi devono essere custoditi in area recintata scoperta, a meno che per il particolare valore del bene o per altre eccezionali ragioni riservate alla discrezionalità dell'operatore di Polizia Locale, quest'ultimo ritenga di specificare nel verbale una diversa modalità di custodia.